



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA – FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 febbraio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della COGES FINANZIARIA SPA, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga.

Sono presenti:

- Per COGES FINANZIARIA SPA, Giovanni Maria Boldrini, Marco Boldrini, Agnese Urbinati, assistiti dal consulente Luciano Lepri;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo, Mauro Rossi, Sara Sbarbati;
- per la FISASCAT CISL, Luciano Balacca, Alberto Bombardi, Gianluca Bagnolini;
- per la UILTUCS UIL, Marco Marroni;
- per le RSA, Marta Righetti, Alessandra Mangiacasale;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Toscana, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- COGES FINANZIARIA SPA, con sede legale in Roma e sedi operative in Roma, Milano, Firenze, Bologna, Ancona, Frosinone e Rimini, svolge attività di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/pensione e delegazione di pagamento, occupa complessivamente alle

QAB
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

proprie dipendenze 78 lavoratori ed applica il CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi;

- A decorrere dal 28 aprile 2010, con provvedimento della Banca d'Italia, è stato vietato alla Società di intraprendere nuove operazioni, ovvero di acquisire nuove pratiche di finanziamento. Detto provvedimento sarà presumibilmente rimosso entro i primi mesi dell'anno 2011;
- Detta interdizione ha causato, a distanza di oltre 6 mesi dall'entrata in vigore, una rilevante crisi aziendale, aggravata dalla circostanza che, in tale periodo, il personale addetto ad acquisire nuove operazioni ha regolarmente percepito lo stipendio, nonostante l'impossibilità di rendere la propria prestazione lavorativa;
- Per fronteggiare detta situazione di crisi, con accordo sottoscritto presso questo Ministero in data 30 novembre 2010, le Parti sociali suddette hanno convenuto di ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per evento imprevisto ed improvviso per la durata di 4 mesi (a decorrere dal 1 dicembre 2010 al 31 marzo 2011) a favore di un numero massimo di 46 lavoratori addetti all'attività di acquisizione. Detto accordo è stato raggiunto sulla base del presupposto, dichiarato dalla società, che la stessa beneficiasse dello strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, pagandone regolarmente i contributi;
- Da successivi accertamenti effettuati dall'INPS è emerso che alla COGES FINANZIARIA SPA, esercente attività di gestione di fondi comuni di investimento, era stato erroneamente assegnato il c.a. "3X", avente il significato di "azienda tenuta al versamento del contributo Cig straordinaria". Conseguentemente, in data 4 febbraio 2011, l'INPS ha provveduto ad eliminare, con efficacia retroattiva, il suddetto codice dalla posizione aziendale *de qua* e a comunicare a questo Ufficio che la COGES FINANZIARIA SPA non rientra tra le società che possono beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
- Per le ragioni esposte, con nota prot. n. 15/VII/0003370/MA003.A001 del 11 febbraio 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a convocare le Parti Sociali per la riunione odierna, al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga, unico strumento di cui la Società possa beneficiare in ragione dell'attività svolta.

CCB
1


NB










- n. 4 occupati nella Regione Toscana.

- 2) L'intervento della Cassa Integrazione Guadagni comporterà la chiusura temporanea delle filiali di Firenze, Bologna, Ancona e Frosinone, i cui lavoratori saranno sospesi a zero ore senza rotazione. Resteranno, invece, aperte le filiali di Roma e Milano e l'unità produttiva ed il servizio acquisizioni di Rimini ed il personale ivi addetto sarà sospeso a rotazione, entro il limite massimo del 90% dell'orario contrattuale, secondo modalità e termini accordati dalle Parti in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni interessate.
- 3) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale di competenza dell'INPS.
- 4) Le Parti concordano di incontrarsi entro un mese dalla scadenza del periodo di CIG, al fine di monitorare l'andamento della CIG e della situazione aziendale.
- 5) Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- 6) La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- 7) Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

QCB





8) L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 30% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti delle leggi n.191/2009 e 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

COGES FINANZIARIA SPA

OO.SS

Gianni Boldrin

Alessandra Magliacane
Luciano Rapolati

Francesco
Roberto

Giambuca Bogndini

ITALIA LAVORO

Anna
Paolo

Luigi

MINISTERO DEL LAVORO

Roberto